



ALLEGATO 7 al Disciplinare di Gara n. 246/MB del 04/12/2023

CAPITOLATO SPECIALE
PER LA FORNITURA DI UN TRITURATORE CINGOLATO MONOROTORE A
ROTAZIONE LENTA PER LA TRITURAZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI
PRESSO IMPIANTO S.A.B.A.R. SPA

CIG: A02B9096FD

SOMMARIO

- ARTICOLO 1: SCOPO E DEFINIZIONI
- ARTICOLO 2: OGGETTO DELLA FORNITURA
- ARTICOLO 3: CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE A PENA DI ESCLUSIONE
- ARTICOLO 4: DOTAZIONE DI SICUREZZA
- ARTICOLO 5: CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE
- ARTICOLO 6: VALORE DELL'APPALTO E DURATA.
- ARTICOLO 6.1: OBBLIGO DI ACQUISTO TRITURATORE USATO
- ARTICOLO 7: PROCEDURA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
- ARTICOLO 8: SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- ARTICOLO 9: GARANZIA PROVVISORIA
- ARTICOLO 10: GARANZIA DEFINITIVA
- ARTICOLO 11: CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E CESSIONE DEI CREDITI
- ARTICOLO 11.1: CORRISPETTIVO PER L'ACQUISTO DEL TRITURATORE USATO
- ARTICOLO 11.2: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ARTICOLO 12: GARANZIE, ASSISTENZA TECNICA E PENALI PER FERMO MACCHINE
- ARTICOLO 13: SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ARTICOLO 14: CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA, FORNITURA E PENALI PER RITARDATA CONSEGNA
- ARTICOLO 15: VERIFICA FINALE ED ACCETTAZIONE
- ARTICOLO 16: CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI
- ARTICOLO 17: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
- ARTICOLO 18: CONDIZIONI DELL'APPALTO
- ARTICOLO 19: RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ARTICOLO 20: FORO COMPETENTE
- ARTICOLO 21: TRATTAMENTO DEI DATI
- ARTICOLO 22: CLAUSOLA DI INTEGRITA'
- ARTICOLO 23: MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ARTICOLO 24: DISPOSIZIONI FINALI



ARTICOLO 1) - SCOPO E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato Speciale ha lo scopo di definire le modalità per la fornitura di n° 1 Trituratore cingolato monorotore a rotazione lenta per la triturazione dei rifiuti – C.P.V. 42996100-5 Trituratori, NUTS ITD53 – Reggio nell’Emilia

Nel presente Capitolato viene definito:

- A) COMMITTENTE: S.A.BA.R. S.p.A. - Via Levata 64, 42017 - Novellara (RE);
- B) FORNITORE: colui che fornirà la macchina oggetto del presente Capitolato Speciale
- C) FORNITURA: n° 1 Trituratore cingolato monorotore a rotazione lenta per la triturazione di rifiuti urbani e speciali del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

ARTICOLO 2) - OGGETTO DELLA FORNITURA

L’oggetto della fornitura è di n° 1 Trituratore cingolato monorotore a rotazione lenta per la triturazione di rifiuti urbani e speciali, conforme alle vigenti normative antinfortunistiche e CE, (dichiarazione di conformità CE - Direttiva macchine 2006/42/CE e ss.mm.ii.), aventi le caratteristiche tecniche e dotazioni minime elencate al successivo art. 3.

ARTICOLO 3) - CARATTERISTICHE TECNICHE E DOTAZIONI MINIME RICHIESTE (A PENA DI ESCLUSIONE)

I dati caratteristici della fornitura sono descritti nel presente Capitolato Speciale e devono intendersi quali caratteristiche di qualità e prestazioni minime. Qualunque riferimento a marche o modelli deve intendersi integrato con la dicitura “equivalente”. Il Trituratore cingolato monorotore a rotazione lenta, oggetto della presente fornitura, dovrà essere nuovo di fabbrica, completo degli accessori d’uso e dotato degli standard di fornitura previsti e dovrà possedere le seguenti **caratteristiche minime tutte previste (a pena di esclusione della presente gara di appalto):**

N. PROG.	Descrizione Requisito
1	CARRO CINGOLATO dotato di doppia velocità di avanzamento e provvisto di pattini lisci per preservare l’integrità della pavimentazione di lavoro
2	PESO COMPLESSIVO macchina non inferiore a 35 ton (con serbatoio carburante vuoto)
3	MOTORE diesel a 6 cilindri con potenza complessiva non inferiore a 390 Kw conforme almeno alla direttiva EUROMOT (o STAGE) V
4	RADIATORE con ventola automaticamente reversibile
5	SERBATOIO di almeno 950 litri
6	MONOROTORE MECCANICO con trasmissione meccanica
7	ROTORE con diametro minimo di mm 600 x 3.000 mm di lunghezza
8	GIRI ROTORE possibilità di rallentare la velocità di rotazione del rotore sino all’arresto e poi farlo ruotare in senso opposto a motore acceso
9	FASCE ANTIUSURA con riporto saldato su tutto il rotore di triturazione
10	PETTINE regolabile idraulicamente per gestire la pezzatura in uscita con possibilità di: - regolazione della pressione idraulica di esercizio del pettine; - regolazione idraulica della distanza di taglio tra pettine e rotore di triturazione;
11	PETTINE costituito da denti di triturazione imbullonati, intercambiabili tra loro e sostituibili singolarmente in caso di rottura
12	SISTEMA DI SICUREZZA ad espulsore automatico tramite apertura automatica del pettine di triturazione e successiva chiusura, per evitare danni in caso di presenza di corpi non triturbabili
13	DENTI intercambiabili imbullonati sia sul rotore (almeno 40) che sul pettine (almeno 20)
14	POSSIBILITA’ di regolare la pezzatura del materiale in uscita con griglia installabile su pettine
15	RADIO COMANDO con almeno le seguenti funzioni: <ul style="list-style-type: none">- +/- regime motore- Inversione nastro inferiore- Inversione rotore di triturazione- Arresto/partenza nastro posteriore- Comando tramoggia retraibile- Apertura/chiusura pettine- Movimento avanti/indietro cingoli, anche singolarmente- Arresto macchina



16	NASTRO INFERIORE: posizionato sotto la zona di triturazione realizzato in gomma antiusura, antiolio, con rete metallica interna in acciaio antiusura e con spine e/o listelli (non liscio) con larghezza utile del tappeto almeno di 1000 mm e lunghezza almeno di 4500 mm
17	NASTRO POSTERIORE di scarico regolabile idraulicamente in gomma antiusura, antiolio e con spine e/o listelli (non liscio) con larghezza utile minima di 1200 mm e lunghezza minima di 8500 mm
18	PORTELLONI laterali apribili per un agevole accesso agli organi da mantenere
19	TRAMOGGIA idraulica retraibile posta nella parte anteriore della macchina ad azionamento automatico e tramite radiocomando, avente le seguenti dimensioni minime: 2300 mm x 2500 mm
20	IMPIANTO DI UMIDIFICAZIONE del materiale in tramoggia ed in uscita al nastro di scarico
21	PROGRAMMI DI UTILIZZO: possibilità di impostare almeno n. 4 programmi utilizzabili nelle modalità di esercizio automatico che agiscono su pressione di chiusura del pettine di triturazione, regime motore, velocità del rotore, portata impianto idraulico ausiliari
22	APERTURA LATERALE idraulica del portellone di sostegno del pettine di triturazione
23	PEDANA ANTISCIVOLO posta fra il rotore ed il pettine di triturazione per consentire all'operatore, a portellone aperto, l'accesso alla camera di triturazione e la sostituzione dei denti pettine e rotore in assoluta sicurezza.
24	PORTE DI PROTEZIONE dotate di aste a pistoncini a gas per evitare un abbassamento improvviso
25	IMPIANTO IDRAULICO AUSILIARIO con gli innesti rapidi posizionati nella parte posteriore della macchina per il funzionamento di eventuali accessori
26	SISTEMA DI INGRASSAGGIO CENTRALIZZATO automatico
27	POSSIBILITA' di installare diverse tipologie di rotori in base alle disponibilità/necessità aziendali senza cambiare pettine
28	ESTINTORE con vano porta estintore
29	SCALA MANUTENZIONE per agevolare la manutenzione del vano Motore/Rotore
30	CONFORMITA' del Trituratore alla normativa CE
31	KIT RICAMBIO DENTI da garantire almeno n.3 sostituzioni complete di tutti i denti presenti sul rotore e sul pettine.
32	SISTEMA DI PESATURA: <ul style="list-style-type: none">- sistema composto da PLC completo di ingressi digitali e analogici- pc industriale touch screen 8"- software locale per la gestione del sistema- box metallico per esterno anti-vandalismo con chiusura a chiave- modem GPRS completo di antenna per esterno, buffer di memoria in caso di mancata comunicazione dei dati- alimentazione da 9 a 30 volt. DC- sistema di monitoraggio del rifiuto in transito sul nastro di scarico posteriore attraverso sensore ad ultrasuoni, completo di staffa di supporto- interconnessione con macchina attraverso protocollo http- tele assistenza- telediagnosi- gestione logistica- portale web e gestione parametri di regolazione da remoto e storicizzazione- produzione in base alla tipologia di prodotto.- gestione manutenzioni macchina- report automatici tramite e-mail- multilingua- esportazione file per sincronizzazione con gestionali esterni- assistenza al montaggio presso sede della Committente- sensori e software incluso canone annuale per teleassistenza e portale web (minimo 5 anni)

ARTICOLO 3.1) - PREDISPOSIZIONE INDUSTRIA 4.0

Al fine di usufruire dell'iper-ammortamento comprensivo di canone e software (**incluso nel prezzo della fornitura in oggetto viene richiesto un abbonamento software di 5 anni**) e caratteristiche di interconnessione ed integrazione in base alla Legge 145/2018 e ss.mm.ii., come di seguito specificato:

- a) **Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller).**



La macchina deve essere dotata di sistemi di centralina intelligenti, ovvero apparati a logica programmabile, che comandino e controllino il funzionamento della stessa.

Si richiede il dettaglio della presenza di tali apparati di comando e controllo a logica programmabile.

- b) **Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program ed integrazione automatizzata con il sistema logistico di fabbrica. Si ricorda che tutta la strumentazione e tecnologia utilizzata per soddisfare tali requisiti deve necessariamente essere parte integrante della macchina (essere cioè comprese nella dichiarazione conformità CE del bene fornito e nel suo manuale d'uso e manutenzione).**
- c) **Interfaccia uomo macchina semplice ed intuitiva.**
La macchina deve essere dotata di display o control panel con interfacce semplici ed intuitive. Si richiede il dettaglio di tale requisito.
- d) **La caratteristica “rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro”** specifica che la macchina/impianto deve rispondere ai requisiti previsti dalle norme in vigore (es. dichiarazione conformità CE e ulteriori a seconda delle singole casistiche).
- e) **Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto.**
La caratteristica “Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto” specifica che la macchina/impianto debba prevedere almeno una delle seguenti caratteristiche:
- *Sistemi di telemanutenzione*: si intendono sistemi che possono da remoto, in automatico o con la supervisione di un operatore, effettuare interventi di riparazione o di manutenzione su componenti della macchina/impianto. Si devono considerare inclusi anche i casi in cui un operatore sia tele-guidato in remoto (anche con ricorso a tecnologie di augmented reality, ecc.);
 - *Sistemi di telediagnosi*: sistemi che in automatico consentono la diagnosi sullo stato di salute di alcuni componenti della macchina/impianto;
 - *Controllo in remoto*: si intendono sia le soluzioni di monitoraggio della macchine/impianto in anello aperto che le soluzioni di controllo in anello chiuso, sia in controllo digitale diretto che in supervisione, a condizione che ciò avvenga in remoto e non a bordo macchina.
- La fornitura deve soddisfare almeno uno dei tre requisiti indicati al suddetto punto e).**
- f) **Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo.** Il monitoraggio si intende non esclusivamente finalizzato alla conduzione della macchina o impianto, ma anche al solo monitoraggio delle condizioni o dei parametri di processo e all'eventuale arresto del processo al manifestarsi di anomalie che ne impediscono lo svolgimento (es. grezzo errato o mancante). La macchina deve avere una rete di sensori interni che monitorino in maniera continua le condizioni di lavoro ed i parametri di riferimento, adattando il processo di funzionamento alle suddette condizioni monitorate ed effettuando allarmi o stop della macchina nel caso in cui la deriva del processo si renda non più controllabile in maniera automatica.
Si richiede il dettaglio di tale requisito.

Si richiede pertanto un elenco dei principali sensori presenti nel macchinario con la specifica del parametro analizzato e la modalità di intervento in caso di deriva dal normale funzionamento.

Si precisa che il sistema di controllo e gestione sopra riportato dovrà essere incluso, ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE nel certificato CE della macchina oggetto del presente Capitolato Speciale come richiesto dalla Legge 145/2018.

Da ultimo, in merito ai predetti requisiti di cui al punto 3.1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, richiedi a pena di esclusione, si precisa che il Concorrente, con la partecipazione alla gara di appalto, espressamente dichiara, sotto la propria responsabilità, che la fornitura offerta risponde pienamente ai requisiti richiamati dalla normativa vigente in tema di Industria 4.0.

Per tale motivo, qualora l'Agenzia delle Entrate e/o l'Ente governativo preposto al controllo per il Piano Nazionale 4.0, non dovesse accettare la perizia presentata per l'ottenimento del beneficio fiscale, l'Aggiudicatario sarà tenuto a farsi carico di tutte le spese necessarie per sopperire alle mancanze della fornitura offerta alla Committente.

ARTICOLO 4) - DOTAZIONE DI SICUREZZA

La macchina dovrà essere dotata di tutti i dispositivi di sicurezza previste dalle normative di settore vigenti in materia.

ARTICOLO 5) - CORSI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Ai sensi dell'art. 37 D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., dovranno essere impartiti corsi di informazione/formazione presso la sede della Committente da personale specializzato del Fornitore per n. 3 o più addetti (tecnici e operatori/manutentori) senza spese a carico della Committente.

ARTICOLO 6) - VALORE DELL'APPALTO E DURATA.



L'importo a base di gara per la fornitura in oggetto (Trituratore cingolato monorotore a rotazione lenta per la triturazione di rifiuti urbani speciali come da art. 3, 3.1, 5 e 12 del Capitolato Speciale d'Appalto), ivi compresi i servizi accessori di cui all'art. 5 e all'art. 12, è pari ad **Euro 930.000,00** (IVA di legge esclusa).

Il prezzo offerto è da intendersi fisso ed invariabile fino alla data della sua materiale liquidazione da parte della Committente ed è comprensivo di qualsivoglia spesa e/o onere (collaudo, trasporto, formazione ecc.).

Non sono previsti oneri da interferenza ex art. 26 D. Lgs. 81/2008.

La durata dell'intero contratto è di presunti 12 mesi ovvero minimo 2.000 ore lavoro (salvo ore aggiuntive offerte in sede di gara).

ARTICOLO 6.1) - OBBLIGO DI ACQUISTO TRITURATORE ANDATO A FUOCO

A pena di risoluzione contrattuale, il Fornitore Aggiudicatario è tenuto all'acquisto di una carcassa di un Trituratore lento DOPPSTADT usato di proprietà di S.A.BA.R. S.p.A., meglio identificato nel riquadro sottostante:

Descrizione	MODELLO	TIPO	MATRICOLA	TELAIO	DATA ACQUISTO	ORE LAVORO
Trituratore lento DOPPSTADT	Inventhor Type 9	DW3068SA	042	W09368333K2D38042	17/10/2019	7.300

Comprensivo di sistema di trasporto "Dolly" funzionante, come da foto sotto riportata:



al prezzo di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) IVA di legge esclusa.

Si fa presente che l'Offerta Economica che ciascun Partecipante presenterà per la fornitura del trituttore cingolato monorotore per la triturazione dei rifiuti, oggetto della presente gara di appalto, NON dovrà tenere in alcun conto l'importo di Euro 25.000,00 (Iva di legge esclusa), dovuto per l'acquisto del Trituratore usato.

Al riguardo, si precisa, infine, che la Committente NON effettuerà il pagamento della fornitura, oggetto della presente gara d'appalto, prima di avere ricevuto il pagamento di Euro 25.000,00 (IVA di legge esclusa) a titolo di acquisto del sopra citato Trituratore usato (bruciato) e NON verrà applicato il principio della compensazione delle partite.

L'operazione NON costituisce permuta.

Le spese tutte legate al carico e trasporto del Trituratore usato di proprietà della Committente e del nuovo Trituratore, che l'Aggiudicatario dovrà acquistare, sono ad esclusivo carico del Fornitore.



ARTICOLO 7) - PROCEDURA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto sarà affidato secondo la procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023.

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo sulla scorta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

Il contratto sarà stipulato a "corpo".

Non sono ammesse offerte in aumento né in variante. Le offerte duplici, con alternative condizionate o, comunque, espresse in maniera difforme rispetto a quanto specificatamente richiesto non saranno ammesse. Non saranno prese in carico nemmeno le offerte parziali, condizionate e/o superiori all'importo complessivo massimo presunto. Non sono ammesse ulteriori voci di spesa oltre a quelle esposte nel modulo di offerta.

L'offerta, ai sensi del co. 4, dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023, è vincolante per l'Offerente per il periodo di 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi dal termine di presentazione della stessa. Trascorso detto termine, qualora l'offerente intenda non confermare la validità della propria offerta, dovrà tempestivamente comunicarlo alla Committente. In ogni caso, la Committente si riserva di chiedere al Concorrente-offerente, con atto motivato, il differimento del termine di validità dell'offerta.

Le spese legate alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico del Fornitore.

Si procederà all'esecuzione della fornitura anche in presenza di una sola offerta purché idonea, valida e congrua.

ARTICOLO 8) – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il Partecipante, sin dalla data di presentazione delle offerte, dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine speciale necessari per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolo Speciale, così come analiticamente descritti all'interno del Disciplinare di gara. E più precisamente:

- ✓ di essere iscritto nel **Registro delle Imprese della CCIAA** per l'attività oggetto del presente appalto, ovvero per attività ad esso pertinente. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, da dichiararsi ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- ✓ di avere maturato un fatturato globale (somma dei tre anni), calcolato negli ultimi anni (**2020-2021-2022**), non inferiore a **Euro 930.000,00** (novecentotrentamila/00);
- ✓ di avere effettuato, nel triennio **2020-2021-2022** almeno **n. 3** forniture di trituratori monorotori a rotazione lenta;
- ✓ di essere in possesso della **Certificazione di qualità ISO 9001-2015** compatibile con la tipologia di fornitura in oggetto, rilasciata da organismo notificato, alla Società concorrente in corso di validità.

Nel caso di R.T.I. il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da tutti i partecipanti, mentre quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale da ciascun partecipante in ragione della percentuale di partecipazione.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla gara in forma singola e/o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D. Lgs. 36/2023 al quale ci si riporta integralmente.

Il Partecipante non dovrà trovarsi in alcuna delle situazioni configurante uno o più motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. 36/2023, oltre che non avere stipulato contratti di lavoro o, comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53 c. 16-ter D. Lgs. 165/2001.

ARTICOLO 9) – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria paria al **2%** del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 36/2023.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria deve essere costituita sotto forma di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in



possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto dell'appalto e del soggetto garantito (S.A.BA.R. S.p.A.);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da Società di attestazione accreditata da Organismo di accreditamento (ACCREDIA o altro organismo riconosciuto dall'IAF). In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. **Riduzione del 10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;
- d. **Riduzione massima del 20%** in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi, rilasciata da Società di attestazione accreditata da Organismo di accreditamento ((ACCREDIA o altro organismo riconosciuto dall'IAF) e descritti dall'Allegato II.13 al D. Lgs. n. 36/2023:

Norma	Certificazione	% di riduzione
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	10%
SA 8000	Certificazione social accountability 8000	10%

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.



Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La Committente, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà nei loro confronti allo svincolo della garanzia, la quale perde comunque efficacia alla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

ARTICOLO 10) - GARANZIA DEFINITIVA.

A norma dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 ed ai fini della sottoscrizione del contratto, il Fornitore aggiudicatario sarà obbligato a costituire una garanzia definitiva, a propria scelta nelle forme della cauzione o della fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto per la durata dell'intera fornitura oggetto dell'appalto (presunti 12 mesi ovvero minimo 2.000 ore lavoro, salvo ore aggiuntive offerte in sede di gara).

In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente intestato alla Committenza che sarà comunicata all'appaltatore all'esito dell'aggiudicazione.

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto all'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter, comma 1, del D. L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto dell'appalto e del soggetto garantito (S.A.BA.R. S.p.A.);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 c.c.;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni ex art. 106, comma 8, previste per la garanzia provvisoria.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e comunque fino al termine di copertura della garanzia ovvero al rilascio del Certificato di conformità ai sensi ex art. 116 del D. Lgs. n. 36/2023 .

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, e per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà reintegrarla secondo quanto espressamente previsto dalla Committente.

ARTICOLO 11) - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO



Il corrispettivo dell'appalto è quello risultante dagli atti di gara. Il pagamento avverrà a **60 (sessanta)** giorni fine mese dalla data della relativa fattura elettronica (con riportato il relativo codice CIG di riferimento), previo accertamento positivo circa la regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C., delle verifiche previste dal Decreto del M.E.F. n. 40/2008 e ss.mm.ii. e della presentazione, da parte del Fornitore, del relativo conto corrente dedicato.

In caso di contestazione da parte della Committenza i pagamenti saranno sospesi sino alla definitiva verifica di conformità dell'appalto.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto per fatto non imputabile al medesimo vengono riconosciuti all'Appaltatore, a partire dal citato termine, gli interessi legali di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 e s.m.i..

Si applicano per le cessioni di crediti le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché quelle ammesse dall'art. 6 dell'allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 11.1) - CORRISPETTIVO PER L'ACQUISTO DI TRITURATORE USATO

Il corrispettivo dovuto dalla vendita di n. 1 Trituratore usato di proprietà di S.A.BA.R. S.p.A., (meglio specificato all'art. 6.1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto), dovrà essere versato dall'Aggiudicatario entro 30 (trenta) giorni dall'emissione, da parte della Committenza, della fattura di vendita del predetto Trituratore usato. Rimangono a totale carico dell'Aggiudicatario tutte le spese e/o oneri legati alla movimentazione e trasporto del medesimo.

ARTICOLO 11.2) – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di cui al presente appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve, pertanto, comunicare alla Committenza:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

In ordine all'applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore dovrà riportare il codice CIG dell'affidamento in tutta la documentazione riguardante l'affidamento in oggetto, nonché nella relativa fattura e, in caso di mancata presenza dello stesso, la Committenza non effettuerà la liquidazione del corrispettivo.

ARTICOLO 12) - GARANZIA, MACCHINA SOSTITUTIVA E PENALI PER FERMO MACCHINA

Il Trituratore oggetto della fornitura di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, deve godere di un periodo di garanzia totale minima pari a **2.000** (duemila) ore di lavoro dalla data di consegna/messa in esercizio della macchina.

Per l'intero periodo di copertura della garanzia, il Fornitore dovrà garantire adeguata assistenza tecnica ed eseguire, presso la sede della Committenza, i tagliandi programmati, comprendenti tutte le indicazioni come da "Manuale uso e manutenzione" della macchina offerta (es. cambio olii, cambio filtri, cambio materiali di consumo, ecc.) seguendo le tempistiche in esso riportate.

Gli interventi di manutenzione e di riparazione dovranno essere effettuati dal produttore e/o officine specializzate autorizzate.

In caso di fermi macchina riconducibili a situazioni rientranti nella copertura della garanzia, il Fornitore dovrà:

1. garantire l'intervento di un tecnico entro le **24** (ventiquattro) ore successive dalla chiamata della Committenza tramite e-mail
2. garantire l'esecuzione della riparazione entro **4** (quattro) giorni lavorativi successivi al giorno della segnalazione del guasto e/o del malfunzionamento
3. in caso di mancato completamento della riparazione nei termini sopra menzionati, il Fornitore dovrà mettere a disposizione, su richiesta della Committenza, una macchina sostitutiva simile a quella oggetto della presente



gara di appalto, previa conferma di accettazione, da parte della Committente, della tipologia di macchina operatrice proposta dal Fornitore. In caso di mancata consegna di suddetta macchina sostitutiva, la Committente applicherà nei confronti del Fornitore una penale di **Euro 500,00** (cinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo nella riparazione nei termini indicati ai punti 1 e 2) del presente articolo. Le spese relative al trasporto della macchina sostitutiva saranno a carico del Fornitore. Oltre il 20° giorno lavorativo di ritardo nella consegna, la Committente si riserva, nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023, la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la garanzia definitiva, nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

La Committente tratterà la cauzione o la fideiussione costituita per la garanzia definitiva (di cui all'art. 10 del presente Capitolato Speciale d'Appalto) per tutto il periodo di copertura minima della garanzia (ovvero 2.000 ore/lavoro, oltre alle ore aggiuntive offerte in sede di gara). Qualora la Committente provvedesse all'escussione della garanzia definitiva, per le ragioni sopra esposte, il Fornitore dovrà provvedere all'immediata integrazione dell'importo della predetta garanzia.

ARTICOLO 13) – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

In considerazione della particolare natura del contratto, recante la fornitura di un bene unitario, è vietata ogni forma, anche parziale di subappalto.

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lett. d, n. 2, del D. Lgs. 36/2023, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Le cessioni, ovvero qualsiasi atto volto a dissimularle, fanno sorgere in capo alla Committente il diritto di risolvere il contratto, cui consegue l'incameramento della garanzia definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori e maggiori danni che la Committente avesse a subire.

ARTICOLO 14) - CONDIZIONI E MODALITA' DI CONSEGNA DELLA FORNITURA E PENALI PER RITARDATA CONSEGNA

La fornitura dovrà essere consegnata collaudata, chiavi in mano, al netto di ogni spesa, nuova di fabbrica, perfettamente funzionante, completa in ogni sua parte, presso la sede della Committente **entro e non oltre 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto di appalto.**

In caso di mancata consegna tempestiva della fornitura saranno applicate, in capo al Fornitore, le seguenti penalità:

- ✓ Per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, **Euro 900,00** (novecento/00) al giorno.
- ✓ Oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, tenuto conto dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

L'eventuale consegna della fornitura sprovvista di documentazione per l'utilizzazione non sarà considerata come avvenuta; il decorso del tempo fino alla loro consegna verrà computato, a tutti gli effetti, come ritardata consegna della fornitura (con le conseguenze sopra menzionate).

L'importo complessivo della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione.

Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo della fornitura sono a totale carico del Fornitore dell'attrezzatura. Il Fornitore dovrà dare preavviso di almeno 4 (quattro) giorni della disponibilità alla consegna della fornitura.

Le spese di trasporto della fornitura saranno a totale carico del Fornitore.

Il Fornitore assicura l'esecuzione dell'oggetto della presente fornitura anche nelle more della stipula del relativo contratto di appalto, su richiesta della Committente debitamente motivata; in questo caso, il termine di 35 (trentacinque) giorni (naturali e consecutivi previsti per la consegna della fornitura) decorrerà dalla predetta richiesta.

ARTICOLO 15) - VERIFICA FUNZIONALE ED ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

La data in cui la consegna della fornitura viene effettuata e/o completata deve risultare da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile Unico del Progetto.

La fornitura di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto sarà sottoposto ad una verifica funzionale a mezzo di personale tecnico di fiducia e/o dipendente al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste dalla Committente nel presente Capitolato Speciale e, di seguito, proposte dal Fornitore, nonché la funzionalità complessiva della fornitura.



La verifica in accettazione è considerata positiva quando, unitamente alla consegna della fornitura presso la sede indicata dalla Committente si verificano le seguenti condizioni:

- la fornitura è munita di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso e manutenzione prevista;
- la fornitura è completa in ogni sua parte;
- la fornitura è funzionante in ogni sua parte.

Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun modo la Committente e, per contro, non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza della fornitura consegnata ai requisiti tecnici prescritti nel presente Capitolato Tecnico e del funzionamento della fornitura medesima.

Resta convenuto che la verifica funzionale sarà effettuata decorso un congruo periodo di esercizio, della durata di **150 (centocinquanta) ore di lavoro** decorrenti dalla data di messa in esercizio della macchina, per verificare il regolare funzionamento della fornitura al termine del quale verrà predisposto apposito verbale. Per le operazioni di verifica funzionale il Fornitore dovrà farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di suoi rappresentanti è considerata come acquiescenza alle costatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati al Fornitore, tempestivamente, a mezzo PEC o lettera raccomandata.

Detto periodo si protrarrà di ulteriori **150 (centocinquanta)** ore di lavoro nel caso si verificassero vizi e/o difetti per l'eliminazione dei quali siano necessari oltre 10 (dieci) giorni. Delle operazioni di verifica sarà redatto specifico verbale. La regolare verifica della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera, comunque, il Fornitore per eventuali vizi, difetti ed imperfezioni occulti e non emersi al momento della verifica funzionale, ma di seguito accertati. In tale caso, il Fornitore è invitato dalla Committente ad assistere, a mezzo di propri rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.

Sono rifiutate le forniture parziali e/o non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste in sede di gara.

Salvo differente indicazione contrattuale, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire, a proprie spese e cure, la fornitura in caso di esito negativo della verifica, entro 30 (trenta) giorni dal verbale da cui risulti l'intervenuto rifiuto.

ARTICOLO 16) – CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI.

Il Fornitore, nel compilare l'offerta, ha tenuto conto del tempo contrattuale occorrente per la consegna della macchina, nonché delle prestazioni accessorie alla garanzia totale prevista, e più precisamente: assistenza tecnica, tagliandi programmati e messa a disposizione di macchina sostitutiva, e che i prezzi offerti sono stati ritenuti dal Fornitore, comunque, ed in ogni caso, remunerativi.

In ragione di ciò e tenuto conto dell'unitarietà del prezzo per la fornitura in oggetto, si esclude l'applicazione della clausola di revisione dei prezzi.

ARTICOLO 17) - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il Fornitore entro **10 (dieci)** giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'assegnazione della fornitura, dovrà produrre i documenti che verranno richiesti per il perfezionamento del rapporto contrattuale.

La mancata produzione dei documenti richiesti, nei termini suddetti, comporterà la decadenza dell'assegnazione della fornitura. Decorso inutilmente detto termine, il Fornitore sarà considerato rinunciatario ed inadempiente, con tutte le conseguenze di Legge.

ARTICOLO 18) - CONDIZIONI DELL'APPALTO

La fornitura oggetto del presente appalto deve rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale, nelle specifiche tecniche e a quanto dichiarato in sede di offerta, nonché a tutte le norme di legge in materia, pena la risoluzione del contratto.

La fornitura, regolarmente omologata, dovrà essere consegnata completa e pronta per l'immissione in servizio.

ARTICOLO 19) – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto dispone il D. Lgs. n. 36/2023 all'art. 123, in materia di recesso, e all'art. 122, in materia di risoluzione, si ribadisce che, qualora l'appaltatore sia messo in liquidazione volontaria, sia dichiarato fallito o sia assoggettato ad altra procedura ex R.D. n. 267/1942 (concordato preventivo, liquidazione coatta etc.) o venga a trovarsi in una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, il Committente potrà recedere per giusta causa dal contratto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 14/2019 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il contratto di appalto può essere proseguito dall'appaltatore a condizione che sia in tal senso autorizzato dal Tribunale, sentito il Committente. In difetto di tali condizioni, il Contratto si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare.

La Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto di appalto, secondo le modalità qui precisate e qualora rilevi che l'Appaltatore sia sottoposto ad una procedura concorsuale diversa da quelle rappresentate dal capoverso che precede. L'esercizio del diritto di recesso deve essere manifestato mediante una formale comunicazione all'appaltatore da formalizzarsi per iscritto e da comunicarsi a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorsi i quali la stessa Committenza prende in consegna la fornitura e verifica la regolarità della stessa.



In caso di recesso, sarà riconosciuto all'appaltatore esclusivamente il corrispettivo spettante per le prestazioni regolarmente effettuate fino a tale data, senza che quest'ultimo possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo richiesti, secondo i termini stabiliti dall'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e fatti i salvi i diritti del Committente così come descritti dal combinato disposto dall'art. 123 e dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023;

In ogni caso di recesso, l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore della Committenza.

La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) Ipotesi di cui al precedente art. 12) e 13) ed in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 14;
- b) Esito negativo della verifica funzionale di cui al precedente art. 15);
- c) Mancata corrispondenza prodotto offerto rispetto alle caratteristiche tecniche di cui al precedente art. 3),
- d) In caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Trattamento dati personali, Cessione del contratto e dei crediti, Tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) Accertata violazione delle disposizioni in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione delle prestazioni, o laddove dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) richiesto agli Enti competenti, emergano delle irregolarità;
- f) Qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento della fornitura in oggetto, nonché per la stipula del presente Contratto;
- g) Accertato subappalto non autorizzato da parte del Fornitore aggiudicatario;
- h) Adozione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, a seguito dell'emanazione del provvedimento sospensivo di cui al punto precedente;
- i) Successivamente alla stipula del contratto, le comunicazioni e informazioni interdittive ex art. 84 D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.; in tal caso, sarà applicata a carico del Fornitore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggiore danno.
- j) Mancato acquisto e conseguente mancato pagamento del Trituratore usato di cui ai precedenti art. 6.1 e 11.1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- k) Qualora l'appaltatore si renda colpevole di atti di grave negligenza o frode;
- l) Qualora l'Affidatario, per divergenze nella condotta tecnica, per la pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi l'esecuzione delle prestazioni;

Nelle predette ipotesi, la Committente darà comunicazione al Fornitore aggiudicatario dell'intervenuta risoluzione del contratto a mezzo PEC/raccomandata A/R ovvero a mezzo atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge; la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di risarcimento danni. La Committente potrà appaltare la fornitura di cui al presente appalto, in danno e a spese del Fornitore inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Committente a richiedere, anche in via giudiziale, il risarcimento dei maggiori danni che, dall'inadempienza del Fornitore, le derivassero per qualsiasi motivo.

La Committente potrà risolvere il contratto anche nel caso in cui siano state contestate gravi inosservanze rispetto a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Nessuna eccezione e/o riserva potrà essere sollevata dall'appaltatore sull'entità e sul costo degli interventi eseguiti direttamente d'ufficio, a causa della mancata esecuzione degli stessi da parte sua, né potrà essere sollevata alcuna eccezione sulle detrazioni applicate.

In ogni caso, il contratto potrà essere risolto, in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione da inviarsi con missiva a mezzo PEC nel caso in cui l'appaltatore si rendesse inadempiente in merito ad una delle obbligazioni oggetto del contratto e non vi abbia posto rimedio decorsi 10 giorni dal ricevimento della diffida scritta inviata dalla Committente. In tal caso, fermo restando il diritto dell'appaltatore a vedersi riconosciuto il pagamento della parte di prestazioni eseguite regolarmente, lo stesso sarà tenuto al risarcimento dei danni causati, in ragione della risoluzione del contratto.

È fatto salvo il diritto della Committente di provvedere d'ufficio all'esecuzione di prestazioni non effettuate dall'appaltatore. L'importo delle relative prestazioni verrà detratto dal credito d'impresa o, in difetto di questo, dalla cauzione depositata o dalla garanzia costituita.

Nessuna eccezione e/o riserva potrà essere sollevata dall'appaltatore sull'entità e sul costo degli interventi eseguiti direttamente d'ufficio, a causa della mancata esecuzione degli stessi da parte sua, né potrà essere sollevata alcuna eccezione sulle detrazioni applicate.



E' infine causa di risoluzione ex art. 1456 cod. civ. il mancato adempimento agli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010. In questo caso l'appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratto l'eventuale risarcimento del danno cui TT abbia diritto.

ARTICOLO 20) - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra la Committente ed il Fornitore saranno deferite alla competenza del T.A.R. di Parma (per controversie e/o contestazioni antecedenti la stipula del contratto) ovvero al Giudice Ordinario presso il Tribunale di Reggio Emilia (per controversie e/o contestazioni successive alla stipula del contratto), con esplicita esclusione della competenza arbitrale.

Al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto è nominato un Collegio Consultivo Tecnico ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 215-218 e dell'Allegato V.2 del D. Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 21) - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati raccolti e trasmessi ad Enti, Società e Terzi anche con strumenti informatici, saranno trattati dagli stessi esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni ed alla pratica in corso. L'informativa completa è disponibile sul sito internet www.sabar.it alla sezione "Privacy", alla quale ci si riporta integralmente.

ARTICOLO 22) – CLAUSOLA DI INTEGRITA'

S.A.BA.R. S.p.A. gestisce i rapporti e gli affari, riferendosi ai principi contenuti sia nel proprio Codice Etico che nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.G.).

L'Appaltatore dovrà garantire:

- a. di aver preso visione del Codice Etico di S.A.BA.R. S.p.A. ("Codice Etico"), pubblicato all'indirizzo internet <https://www.sabar.it/le-aziende/s-a-ba-r-s-p-a/sabar-spa/disposizioni-general/atti-general/>, che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, che è parte integrante del Modello 231, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;
- b. di aver preso visione del Modello 231, disponibile all'indirizzo internet, <https://www.sabar.it/le-aziende/s-a-ba-r-s-p-a/sabar-spa/controlli-e-rilievi-sullamministrazione> che può essere scaricato e stampato on-line o di cui potrà chiedere in ogni momento copia cartacea, e di averne ben compresi i principi, i contenuti e le finalità;

L'Appaltatore dovrà prendere atto degli impegni assunti dalla Committente nei documenti sopra citati e di impegnarsi al rispetto dei principi e delle previsioni ivi contenuti nonché di fare in modo che i propri subappaltatori, subfornitori, terze parti e tutta la sua catena di fornitura si riferiscano, nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei rapporti con i terzi, a principi equivalenti a quelli adottati dalla Committente.

La violazione da parte dell'Appaltatore di uno qualsiasi dei principi e delle previsioni contenuti nel Codice Etico e/o nel Modello 231, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, da esercitare con le modalità di cui all'art. 19 (Clausola risolutiva espressa).

L'Appaltatore potrà effettuare le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e ai fini anticorruzione, al seguente indirizzo e-mail: anticorruzione@sabar.it.

ARTICOLO 23) - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, ONERI E SPESE

Le prestazioni oggetto del Contratto sono soggette ad IVA. Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.

Il Contratto sarà concluso, ai sensi del co. 1 dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, mediante scrittura privata.

L'imposta di bollo, in conformità dell'articolo 18 comma 10 del D. lgs 36/2023, è a carico dell'aggiudicatario e sarà da pagare in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto, come da precise indicazioni accluse all'interno del Disciplinare di gara.

ARTICOLO 24) -- DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale, si richiamano le disposizioni di legge in materia.

Novellara, lì 03/12/2023

*Il Responsabile Unico del Progetto
(f.to ing. Marco Boselli)*